



La residenza delle persone fisiche: le modifiche all'art. 2 del TUIR

Casi di studio

Dott.ssa Chiara Tabarini
Dottore Commercialista in Brescia

Brescia, 25 giugno 2025




**PRECEDENTE NORMATIVA
(ART. 2 TUIR ANTE MODIFICHE
E CHIARIMENTI DI PRASSI)**

**ACCERTAMENTI AVENTI AD
OGGETTO I PERIODI
D'IMPOSTA FINO AL 2023
(COMPRESO)**

**ART. 2 DEL TUIR, COME
MODIFICATO DAL D.LGS.
209/2023**

**ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI
ANNI DAL 2024 IN AVANTI**



**D.LGS. 209/2023
IN VIGORE DAL
01.01.2024**



Art. 2 comma 2 TUIR (ante modifiche ex D.Lgs. 209/2023)

Sono considerate residenti le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta”, alternativamente:

- sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente;
- hanno il domicilio (centro affari e interessi vitali) in Italia
- hanno la residenza (dimora abituale) nel territorio dello Stato

Tali condizioni sono tra loro alternative: la sussistenza di una sola di esse è sufficiente per radicare la residenza di una persona in Italia.



Art. 2 comma 2-bis TUIR (ante modifiche ex D.Lgs. 209/2023)

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale

(Presunzione di residenza in Paesi a Fiscalità Privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 – inversione dell'onere della prova a carico del contribuente)



Caso di studio n. 1

Anno N

La sig.ra Tizia trasferisce la propria residenza in un Paese «black list», in modo stabile e continuativo dall'anno N, con regolare iscrizione all'A.I.R.E., raggiungendo il marito trasferito nel medesimo Stato per motivi di lavoro

La signora non svolge alcuna attività lavorativa all'estero

In Italia Tizia è

- proprietaria di n. 3 immobili
- proprietaria di un'autovettura



Caso di studio n. 1

Contestazioni elevate nei confronti della sig.ra Tizia dall'Amministrazione Finanziaria, con riferimento all'anno N+1

- ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (relativa all'anno N+1)
- ha dichiarato redditi imponibili assoggettati a cedolare secca
- risulta proprietaria di n. 3 immobili
- risulta intestataria di utenze attive
- risulta proprietaria di n. 1 veicolo
- ha sostenuto in Italia spese per il versamento delle rate di un mutuo, per il pagamento di premi assicurativi e per utenze



Caso di studio n. 1

Sulla base degli elementi di cui alla slide precedente, a prescindere dal fatto che la contribuente fosse iscritta all'A.I.R.E. già dall'anno N, l'Ufficio ha contestato alla signora Tizia di essere fiscalmente residente in Italia per l'anno N+1 e ha proceduto alla ricostruzione sintetica del reddito considerando quali maggiori redditi imponibili da assoggettare a tassazione in Italia le spese sostenute nell'anno N+1 dalla contribuente nel territorio dello Stato.



Soluzione: prodotta all'A.F. documentazione comprovante l'effettività della residenza all'estero nell'anno N+1 sia sotto il profilo della residenza abituale (permanenza per la maggior parte del periodo d'imposta), sia in termini di domicilio (centro interessi vitali ed affettivi)



Caso di studio n. 2

Il sig. Caio è residente da oltre 20 anni in un Paese estero «non black list» (Stato Alfa)

Nello Stato estero Alfa il sig. Caio:

- possiede l'unica abitazione di sua proprietà
- svolge regolarmente la propria attività lavorativa come dipendente di una Società estera
- vive per la maggior parte dell'anno (rientrando in Italia solo per brevi soggiorni)
- ha collocato il centro dei propri interessi vitali

Attenzione: il sig. Caio non è iscritto all'A.I.R.E. con riferimento all'anno

N


Caso di studio n. 2

L'Amministrazione Finanziaria, alla luce dell'art. 2 del TUIR, sulla base dell'iscrizione del sig. Caio all'anagrafe della popolazione residente, con riferimento all'anno N radica la residenza fiscale del contribuente in Italia



CONFLITTO DI RESIDENZA

Il contribuente potrebbe essere considerato residente ai fini fiscali sia dallo Stato estero Alfa, sia dall'Italia, sulla base delle normative tributarie interne in vigore in entrambi gli Stati



Soluzione: CONVENZIONE BILATERALE – «TIE BREAKER RULE»



Dott.ssa Chiara Tabarini
Contrada Soncin Rotto n. 1/B, 25122 Brescia
Telefono: [030/7282081](tel:0307282081)
Email: chiara.tabarini@studiomarcovalenti.it